

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3646 del 11/07/2017
Oggetto	D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. COMUNE DI FANANO. DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON CAPACITA' SUPERIORE A 10 TONNELLATE AL GIORNO SITO IN LOCALITA' CA' CAPPELLAIA COMUNE DI FANANO (MO). (RIF.INT. N. 111/00562780361) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3766 del 11/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno undici LUGLIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. COMUNE DI FANANO.

DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CON CAPACITA' SUPERIORE A 10 TONNELLATE AL GIORNO SITO IN LOCALITA' CA' CAPPELLAIA COMUNE DI FANANO (MO). (RIF.INT. N. 111/00562780361)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

richiamata la Determinazione n. 34 del 04/02/2013 (e s.m. det. n.1659/16) con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al Comune di Fanano in qualità di gestore dell'impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.2 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/05) sito in Comune di Fanano, località Cà Cappellaia;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale all'AIA sopra richiamata, presentata in data 11/04/2017 assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 7013 del 11/04/2017 relativa alla richiesta di adeguamento della scadenza dell'autorizzazione secondo quanto disposto dal Dlgs. 46/2014.

Valutato che l'AIA vigente (det. n. 34 del 04/02/2013) scadrà il 29/10/2017 ed ha quindi una durata prevista di 5 anni; il gestore chiede di ridefinirne la durata sino al 29/10/2022 (come previsto dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 di modifica del D.Lgs. 152/06).

A tal proposito si richiama la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Circolare 27 ottobre 2014, prot. n. 22295/Gab- Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46" che al punto 3 lettera d riporta:

"d) sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (Aia) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). Peraltro spesso nei provvedimenti di Aia è riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione

di tale scadenza potrebbe essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e Autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle Aia vigenti, facendo salva la facoltà per l'Autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell'Aia.”

Ciò premesso si accoglie la richiesta del gestore.

Valutato altresì che è necessario che il gestore presenti appendice alle fideiussioni agli atti in ragione della nuova durata dell'AIA.

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il dr. Richard Ferrari, Ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di Arpae-SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dr. Giovanni Rompianesi, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 474/C a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 474/C a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale**, rilasciata con det. n. 34 del 04/02/2013 (e s.m. det. n.1659/16) al Comune di Fanano in qualità di gestore dell'impianto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.2 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/05) sito in Comune di Fanano, località Cà Cappellaia come di seguito indicato.

1. L'AIA vigente di cui alla det. n. 34 del 04/02/2013 e s.m. det. n.1659/16 (fatto salvo quanto ulteriormente disposto in materia di riesame dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06) deve essere sottoposta a riesame ai fini del rinnovo entro il **29/10/2022**. A tale scopo, il gestore dovrà presentare sei mesi prima del termine sopra indicato adeguata documentazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda;

2. il gestore, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 è tenuto a prestare garanzia finanziaria entro 90 giorni dalla data della presente a favore di ARPAE – Direzione generale Bologna per gli importi di seguito riportati:

➤ garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla chiusura della discarica (gestione post operativa) pari a euro 468.940,00 (quattrocentosessantotto mila novecento quaranta//00) di durata pari a trenta anni dalla data di chiusura della discarica di cui all'art.12 del D.Lgs. 36/03. Tale garanzia potrà essere prestata anche secondo piani quinquennali, purché rinnovabili, così come disposto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2281 del 15/11/2004.

La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:

➤ reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;

➤ fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;

➤ polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

➤ appendice alle garanzie finanziarie già prestate, con riferimento al presente atto.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

- del 40 % nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

- del 50 % per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto, ARPAE provvederà alla revoca della presente autorizzazione.

Arpae di Modena provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzie finanziarie

D e t e r m i n a i n o l t r e

- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al **29/10/2022** .

- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 34/13 e s.m. per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto al Comune di Fanano;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRETTORE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.